



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi di Benevento – (PIVA e Codice Fiscale: 01114010620), d'ora in poi, per brevità "Dipartimento", con sede legale in Benevento alla Via Port'Arsa n. 11, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, prof.ssa Maria Moreno,

E

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte con sede in Napoli (80131), Via Miano n. 2, C.F. n. 95219190634, Pec: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it legalmente rappresentato dal Dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (Francia), il 29/4/1955, codice fiscale BLL SLV 55D 29Z 110D, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede.

PREMESSO CHE

1. il Museo e Real Bosco di Capodimonte, quale Museo dotato di autonomia speciale e rilevante interesse nazionale, è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo ed in quanto tale, assicura una stretta relazione con il territorio favorendo la realizzazione di progetti di valorizzazione per la promozione culturale del patrimonio artistico di propria competenza;
2. tra le attività di valorizzazione cui è preordinata la funzione del Museo rientrano quelle di cui agli artt. 118 e 119 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, che promuovono la sottoscrizione di accordi e di iniziative in concorso con le Università funzionali alla promozione ed al sostegno di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale del territorio, ed alla sua diffusione;
3. il Real Bosco di Capodimonte con i suoi 134 ettari di estensione ha un patrimonio storico-culturale e naturalistico di grande interesse ambientale.
4. tra le missioni primarie del Museo vi è quella relativa alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del Real Bosco;
5. qualsiasi degli interventi posti in essere per la tutela e la valorizzazione del Real Bosco, anche di natura meramente progettuale, debba essere preordinato ad una adeguata conoscenza delle matrici naturalistiche, dall'arte dei giardini e della biodiversità sia vegetale che animale;
6. tali specifiche conoscenze sono indispensabili al fine di pervenire al raggiungimento degli obiettivi sia della tutela e sia della promozione socio-ambientale del Real Bosco;
7. Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) è l'unico Dipartimento di ricerca sulle Scienze della Vita e della Terra dell'Università degli Studi del Sannio ed è attivo nelle Scienze Biologiche, nelle Biotecnologie e nelle Scienze Geologiche. Il DST promuove il miglioramento continuo della qualità della ricerca e delle strutture della ricerca. Il DST attua la propria politica

per l'assicurazione della qualità (AQ) aderendo al sistema di qualità dell'Ateneo per la ricerca, secondo le disposizioni legislative e le indicazioni dell'ANVUR.

8. Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) esprime competenza nella valutazione, monitoraggio e gestione dei servizi ecosistemici;
9. le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di attività di studio, per la valorizzazione degli ambienti del parco e la loro protezione;
10. è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241/90;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione concernente differenti attività istituzionali del Parco quali quelle di servizio, scientifiche e didattiche che verranno regolate e definite anche da specifici atti di convenzione.

In particolare, si ritiene che sono d'interesse del presente atto le attività di:

- Sviluppo delle conoscenze delle matrici di base del Parco;
- Monitoraggio di matrici e parametri ambientali attraverso tecnologie anche innovative e sperimentali;
- Gestione del sistema vegetale e animale e riassetto del territorio;
- Valutazione ecosistemica complessiva;
- Predisposizione di progetti anche competitivi di livello nazionale, europeo ed internazionale
- Ricerche su specifici argomenti o oggetti scientifici definiti d'interesse dal Parco;
- Supporto nella progettazione di interventi di interesse del Parco quali la valorizzazione storico-ambientale-paesaggistica nonché la biodiversità.

ART. 3

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità, e senza alcun onere economico a carico del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

ART. 4

Il Parco dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del Dipartimento:

- Conferenze divulgative concernenti le attività svolte;
- Tirocini formativi.

ART. 5

I Responsabili scientifici del protocollo d'intesa in argomento sono:

- per dell'Università degli Studi del Sannio: il Dipartimento di Scienze e Tecnologie: Prof. Rosaria Sciarrillo (0824305156-email:sciarrillo@unisannio.it)
- per il Museo e Rel Bosco di Capodimonte: l'arch Anna Capuano Funzionario Responsabile del Dipartimento di Architettura del Museo, e-mail: anna.capuano-01@beniculturali.it

ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo d'intesa.

Tale accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università e del Parco per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università e del Parco.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto del protocollo d'intesa.

ART. 9

Il presente protocollo d'intesa avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale

preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. ovvero mediante posta elettronica certificata.

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi all'interno del Dipartimento sarà disciplinato dalle norme interne che l'Università medesima si è data.

ART. 12

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente protocollo d'intesa, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Benevento.

ART. 14

Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26-4-1986 n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). La Tariffa da applicare, in caso d'uso, è quella individuata nella Parte Seconda – Articolo 4 del citato D.P.R. 26-4-1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del Parco.

ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività pre-contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente protocollo d'intesa, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato

conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Le Parti reciprocamente assumono che, ove si renda necessario dare protezione alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve intendersi applicabile anche il *Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE*, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

Università degli Studi del Sannio - Dipartimento di "Scienze e Tecnologie"
Il Direttore Professoressa MARIA MORENO

Documento sottoscritto con firma digitale da MARIA MORENO, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Il Direttore Dott. Sylvain Bellenger

Documento sottoscritto con firma digitale da Sylvain Bellenger, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.



Verifica effettuata in data 2020-07-10 13:39:20 (UTC)

File verificato: D:\Ufficio\Da repertoriare\protocollo di intesa UNISANNIO.doc.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 10/07/2020 13:00:28

Dati del certificato del firmatario: **BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES:**

Nome, Cognome:	SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER
Numero identificativa:	19267101
Data di scadenza:	05/12/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica